

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.104 del 30.11.1998
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 10.03.1999
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.____ del _____ (modificazioni
evidenziate in **grassetto**)

Art. 1 Ambito e finalità del regolamento

1.- Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2.- Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

3.- Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che siano sottratti all'uso della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4.- Non sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno dei centri abitati del Comune.

Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1.-Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2.- Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, co. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3.- Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4.- In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5.- Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

6.- Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3 Domanda di occupazione

1.- Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2.- La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e, eventualmente, la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) la dichiarazione che si osserverà la normativa in tema di sicurezza nei casi rientranti in tali posizioni.

3.- La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 15 (quindici) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4.- Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione pur essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1.- Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2.- L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- e) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, si terrà conto, in ordine di priorità:
 - della data di presentazione.
 - della richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

3.- Per le occupazioni di durata superiore ai tre mesi l' ufficio comunicherà lo avviso della scadenza 10 giorni prima.

Art. 5

Obblighi del titolare della concessione

1.- Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha:

- a) l'obbligo di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) l'obbligo di esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) l'obbligo di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) l'obbligo di versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1.- Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti

dovuti nei termini previsti;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2.- Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1.- L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

2.- La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1.- I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2.- Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3.- Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1.- Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

2.- Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 10

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1.- I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2.- Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione, adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe in vigore.

3.- Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.

Art. 11

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1.- Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, aree e spazi pubblici del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2.- Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3.- Alle strade, aree e spazi pubblici appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1.- Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2.- Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1.- Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2.- Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.

3.- Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4.- Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone **in misura forfettaria come stabilito dall'art.63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446**, con un minimo di canone annuo ad azienda di €516,46.=.

Il suddetto canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato con una modifica del presente Regolamento.

5.- Le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, sono esenti dal canone.

Art. 14

Occupazioni temporanee - Ulteriori criteri di riferimento

1.- Per le occupazioni temporanee, di cui all' art. 2 del presente regolamento si applica:

- a) fino a 14 giorni: la tariffa intera,
- b) oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni: una riduzione del canone pari al 20 per cento,
- c) oltre i 30 giorni: una riduzione del canone pari al 50 per cento.

Art. 15
Soggetto passivo

1.- Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2.- Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione in solido.

Art. 16
Coefficienti tariffari

1.- Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

2.- Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<u>tipologia di occupazione</u>	<u>coefficiente</u>
a) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	
- fino a 60 giorni	0,15
- da 60 a 120 giorni	0,30
- oltre 120 giorni	0,50
b) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti il suolo, prive di appoggi al suolo	0,50
c) occupazioni permanenti di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con cavidotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,10
d) occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi	0,60
e) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso e da pubblici esercizi	0,10
f) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso	0,10
g) occupazioni temporanee effettuate in occasione di spettacoli viaggianti e circensi	0,10

- h) esposizione temporanea di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili

0,10

Art. 17 Esenzioni

1.- Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili (passi carrai);
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, capo I;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni con tende fisse e retrattili, bow windows.

Art. 18 Occupazioni permanenti - Esclusioni

1.- Le occupazioni temporanee di suolo pubblico di cui alla lett. i) dell'allegato n.2 al presente regolamento ("dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili") non possono avere durata superiore all'anno solare, e quindi non possono assumere carattere permanente.

Art.19 Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1.- Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2.- Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3.- Per il versamento del canone si osservano le norme contenute nell' art. 6 del regolamento generale delle entrate.

4.- Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 31/03 30/06 30/09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto sia superiore a €516,46.=.

Art. 20

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1.- Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente **art. 19**, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

2.- Se trattasi di concessioni per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente **art. 19**.

Art. 21

Riscossione coattiva

1.- La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:

- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune o affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 **ovvero mediante ruolo con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni**;
- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, **e successive modificazioni ed integrazioni**.

2.- Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 22

Sanzioni

1.- Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2.- La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.

3.- Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune pur procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 21 del presente Regolamento.

Art.23

Giurisdizione

1.- ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.Lgs.546/92, come da ultimo modificato dal D.L.30.09.2005 n.203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L.2 dicembre 2005 n.248, anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione tributaria.

I N D I C E

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
- Art. 3 - Domanda di occupazione
- Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 5 - Obblighi del titolare della concessione
- Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 8- Rinnovo della concessione
- Art. 9 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 11 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 12 - Durata delle occupazioni
- Art. 13 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 14 - Occupazioni temporanee - Ulteriori criteri di riferimento
- Art. 15 - Soggetto passivo
- Art. 16 - Coefficienti tariffari
- Art. 17 - Esenzioni
- Art. 18 – Occupazioni permanenti - Esclusioni
- Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 21 - Riscossione coattiva
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Giurisdizione

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie.

Rientrano nella "CATEGORIA A" le seguenti vie o piazze:

- piazza Guglielmo Marconi
- piazza Unità d'Italia
- via Gabriele Luigi Pecile
- via Umberto I°

le restanti vie appartengono alla " CATEGORIA B"

C.O.S.A.P.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale
2. Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica
3. Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi **non connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili**, chioschi e simili adibiti alla vendita di giornali e riviste (edicole).
4. Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili
5. Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili
6. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

SOPRASSUOLO

1. Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili
2. Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

SOTTOSUOLO

1. Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili
2. Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) Occupazione ordinaria del suolo
- b) Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo
- c) Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
- d) Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (precari)
- e) Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
- f) Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili

- g) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili
- h) Spettacoli viaggianti e circensi;
- i) Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili
- j) Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
- k) Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.